



UTILITALIA

imprese acqua ambiente energia

Disegno di legge n. 1883 (DL 76/2020 semplificazioni)

Contributo di Utilitalia

31 luglio 2020

Utilitalia è la Federazione che riunisce le Aziende operanti nei servizi pubblici dell'Acqua, dell'Ambiente, dell'Energia Elettrica e del Gas, rappresentandole presso le Istituzioni nazionali ed europee. Nasce dalla fusione di Federutility (servizi energetici e idrici) e di Federambiente (servizi ambientali) e raggruppa al suo interno sia enti di diritto pubblico sia società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato che forniscono: servizi idrici a circa l'80% della popolazione; servizi ambientali a circa il 55%; servizi di distribuzione gas ad oltre il 30%; servizi di energia elettrica a circa il 15% della popolazione italiana. Si tratta, come è evidente, di settori strategici per l'economia nazionale.

Tali aspetti rendono le imprese in questione, e la Federazione che le rappresenta, interlocutori privilegiati in quanto aventi una visione ad ampio raggio su materie sulle quali il DL semplificazione incide, o potrebbe incidere, in maniera significativa. Si pensi al mondo dei contratti pubblici, in cui le associate sono chiamate a confrontarsi con le regole dettate dal Codice dei contratti pubblici a diversi livelli, sia in qualità di stazioni appaltanti, sia nella veste di concorrenti delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, servizi e forniture. In tale settore, occorre superare alcune criticità residue, al fine di garantire un pieno rilancio, semplificando ulteriormente le procedure.

Il decreto legge in conversione potrebbe altresì costituire il veicolo più appropriato per intervenire al fine di correggere alcune norme del D.Lgs. 175/2016 (c.d. TUSP) che limitano la capacità di azione sul mercato delle società a partecipazione pubblica – da sempre volano per l'economia – penalizzandole rispetto alle società private.

Ulteriori, limitati, interventi sul provvedimento in esame potrebbero consentire di superare alcune criticità residue connesse alla durata dei procedimenti autorizzativi – in particolare VIA e PAUR. Con riferimento alle novità in materia di digitalizzazione, si potrebbe, inoltre, sfruttare l'occasione per ripensare alla necessità di applicare alcune norme ai gestori dei servizi pubblici.

Pur apprezzando lo sforzo di semplificazione contenuto nel decreto legge in oggetto, e condividendone l'impostazione generale, riteniamo quindi necessario segnalare alcuni margini di miglioramento, tentando di fornire qualche spunto risolutivo attraverso la formulazione di puntuali modifiche normative, alcune delle quali già rappresentate in sede di audizione di Confservizi, la Confederazione costituita da Utilitalia e da Asstra (Associazione Trasporti).



Contratti pubblici

I contratti pubblici rivestono da sempre un'importanza strategica per la crescita economica del Paese. Nel nostro ordinamento il quadro normativo di riferimento è tuttavia caratterizzato da un'eccessiva rigidità, in grado di neutralizzarne gli effetti positivi.

Anche prima delle esigenze che connotano il delicato momento storico, era emersa la necessità di introdurre delle norme di carattere strutturale e permanente in grado di snellire e semplificare in maniera significativa la materia. Il decreto legge in conversione ha già compiuto passi rilevanti in tal senso. Ma, per realizzare appieno il progetto riformatore, appare imprescindibile introdurre ulteriori misure per "sburocratizzare" il sistema.

In tale direzione, una contrazione rilevante dei tempi procedurali deriverebbe certamente dalla riduzione del numero degli operatori economici da consultare, per fascia di importo, nelle procedure negoziate senza bando. Ciò velocizzerebbe ulteriormente la fase prodromica all'avvio della procedura, nonché le operazioni di valutazione delle offerte e sarebbe utile soprattutto per i lavori di manutenzione, che richiedono interventi tempestivi e hanno tendenzialmente valore contenuto.

Proposta emendativa

All'articolo 1, comma 2, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "di almeno cinque operatori economici" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno due operatori economici";*
- b) le parole: "di almeno dieci operatori" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno cinque operatori";*
- c) le parole: "di almeno quindici operatori" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno dieci operatori".*

Sempre in un'ottica di semplificazione, inoltre, occorrerebbe riallineare il termine di validità dei DURC (documenti unici di regolarità contributiva) a quello relativo agli altri certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi previsto dall'articolo 103 del D.L. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia), eliminando il diverso regime previsto dal decreto legge in conversione. La modifica consentirebbe alle imprese in sofferenza a causa dell'attuale situazione emergenziale di ripartire velocemente con gli investimenti ed eviterebbe ulteriori oneri a carico dell'INPS, anche in considerazione degli arretrati dei competenti uffici amministrativi che tardano nel rilascio delle attestazioni.

Proposta emendativa

All'articolo 8, sopprimere il comma 10.



Società a partecipazione pubblica

Le società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali rappresentano un patrimonio fondamentale, sia per le amministrazioni socie, per la loro rilevanza in termini economici (nelle migliori esperienze esse rappresentano un'importante fonte di liquidità), sia per i cittadini, in considerazione della centralità e strategicità dei servizi gestiti (idrici, energetici, ambientali e trasporto pubblico).

Qualsiasi limitazione della capacità di operare sul mercato, alla pari con gli operatori privati, deve essere adeguatamente ponderata con il preminente interesse da tutelare. In tale contesto, se è sicuramente apprezzabile il tentativo del legislatore di disegnare, attraverso il D.Lgs. 175/2016 (c.d. TUSP), una cornice organica che fornisca certezza giuridica, permangono rilevanti ostacoli che non consentono agli operatori di superare alcune criticità, la cui rimozione permetterebbe al comparto di tornare ad attrarre finanziamenti ed a svolgere quella funzione di volano per la crescita che gli è connaturata.

A tale scopo, è in primo luogo necessario escludere dall'ambito di applicazione del TUSP, tutte quelle società che emettono strumenti finanziari quotati diverse dalle azioni - a prescindere da ogni riferimento al dato temporale (attualmente posto al 31 dicembre 2015) - in mercati regolamentati (o a questi equiparati) per il finanziamento dei piani di investimento. Andrebbe, quindi, contestualmente chiarito che nella definizione di mercato regolamentato rilevante ai fini dell'esclusione sono ricompresi anche quelli c.d. equiparati, ovvero i mercati che, pur non inseriti negli elenchi CONSOB, presentano caratteristiche assimilabili (in materia di trasparenza e di certificazione dei bilanci) a quelli iscritti nei suddetti elenchi. Diversamente, si creerebbe una disparità di trattamento tra gli operatori che non trova giustificazione né nei criteri enunciati dalla legge delega né negli obblighi - assolutamente uniformi - a cui sono sottoposti i soggetti emittenti i diversi strumenti.

Per quanto concerne le partecipazioni c.d. indirette, occorrerebbe eliminarne l'attuale equiparazione - sotto il profilo degli adempimenti burocratici a carico della p.a. partecipante - alle partecipazioni dirette, che ne rende particolarmente gravosa la gestione e non sembra trovare un'adeguata giustificazione a livello giuridico. L'intervento consentirebbe alle società a partecipazione indiretta di agire in maniera più snella e funzionale anche dal punto di vista operativo.

Risulterebbe, inoltre, imprescindibile sottrarre dall'alveo delle disposizioni degli articoli 19 e 25, del TUSP le società che esercitano servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica caratterizzate da una gestione efficiente. Dette norme prevedono regole paraconcorsuali per l'assunzione del personale ed una peculiare procedura per la gestione degli esuberi, che si scontrano con la natura privatistica delle citate società. Ciò permetterebbe loro di esercitare liberamente l'attività di impresa, eliminando condizionamenti e vincoli alla capacità organizzativa e gestionale, con effettiva parificazione tra impresa privata e impresa pubblica.

Infine, un ultimo elemento sul quale si ritiene necessario intervenire, è quello relativo alla definizione dei compensi da corrispondere agli Organi di Amministrazione. A quasi quattro anni dall'entrata in vigore delle nuove regole previste dal TUSP - che ha sancito il passaggio ad un



sistema basato su fasce societarie, alle quali corrisponderà un differente tetto retributivo, non superiore, comunque, ai 240.000 euro (articolo 11, comma 6, TUSP) - le società a controllo pubblico locale sono ancora assoggettate ai vecchi e più stringenti vincoli rispetto a quelle partecipate dalle p.a. statali: in attesa della completa attuazione del quadro di riferimento, demandata ad un decreto del MEF (da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del TUSP e non ancora adottato), sopravvivono *ex lege* i limiti preesistenti (articolo 11, comma 7, TUSP), che ostacolano, di fatto, la possibilità di compensare adeguatamente l'operato di quei manager capaci ed esperti che hanno raggiunto risultati significativi di bilancio, con i connessi effetti positivi sulle finanze degli enti locali. Appare necessario, quindi, nelle more dell'adozione del menzionato decreto, disapplicare detti limiti quantomeno per le società di gestione di servizi pubblici locali, rimettendo all'assemblea la facoltà di stabilire i relativi compensi (fermo restando il limite dei 240.000 €).

Proposta normativa

All'articolo 44, comma 1, sono premessi i seguenti:

"01. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, la lettera p) è sostituita dalla seguente: "p) «società quotate»: le società a partecipazione pubblica che emettono o hanno emesso azioni o strumenti finanziari, diversi dalle azioni a finanziamento dei piani di investimento approvati, quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione";

b) all'articolo 4, commi 1 e 2, le parole: "o indirettamente" sono soppresse;

c) all'articolo 5, al comma 1, primo periodo, le parole: ", anche indirette,", sono soppresse e al comma 3, le parole: "o indiretta" sono soppresse;

d) all'articolo 26, il comma 5 è soppresso.

01-bis. Alle società che gestiscono servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica di cui all'articolo 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 14 settembre 2011, n. 148, che nel triennio precedente abbiano prodotto un risultato positivo risultante dai bilanci approvati, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 ed all'articolo 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.

01-ter. Sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., alle medesime società di cui al comma 01-bis, non si applica l'articolo 11, comma 7, del predetto decreto legislativo. Le assemblee delle società stabiliscono il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico".

Conseguentemente,

la rubrica è sostituita dalla seguente: "Misure in materia di società a partecipazione pubblica ed a favore degli aumenti di capitale"



Procedimenti Autorizzativi

Troppo spesso, nel nostro Paese, le tempistiche di realizzazione degli interventi infrastrutturali sono pesantemente gravate dall'inammissibile lunghezza delle procedure autorizzative, la cui durata, legata alla complessità e alla non vincolatività dei termini previsti dalle norme di riferimento, incide pesantemente sulla capacità degli operatori economici – pubblici e privati – di realizzare investimenti.

Il completamento dell'iter realizzativo di un'opera pubblica richiede in media quattro anni e mezzo. Di questi, i c.d. "tempi di attraversamento", ovvero quelli funzionali all'espletamento delle attività burocratiche e amministrative, possono raggiungere e anche superare il 50% della durata complessiva dell'intera procedura. Le cause di ciò sono da individuarsi essenzialmente nella sovrapposizione di competenze tra le varie amministrazioni coinvolte, nella proliferazione di provvedimenti autorizzativi di varia natura (autorizzazioni vere e proprie, pareri, visti o nulla osta) e nella inadeguata strutturazione degli uffici e degli organi preposti all'adozione degli atti previsti.

La conseguenza ultima di tutto ciò è il costante ritardo con cui le opere vengono messe a disposizione delle comunità, con i connessi sovra-costi dovuti alla mancata fruizione di infrastrutture indispensabili e all'eventuale maggiore incidenza delle sanzioni comunitarie.

Il decreto legge in oggetto introduce importanti innovazioni, che vanno nella direzione auspicata di ridurre sensibilmente i tempi per la concessione delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione e messa in funzione di importanti opere, installazioni e impianti. Le modifiche in parola erano attese da tempo e consentiranno, nell'immediato futuro, di avviare numerosi cantieri, con immaginabili impatti positivi sull'economia dei territori interessati e, più in generale, su quella nazionale. Nonostante ciò, permangono diversi profili di attenzione che rischiano comunque, in alcuni casi, di paralizzare lavori pubblici particolarmente importanti.

Un esempio è dato dal Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, che nelle intenzioni del legislatore del D.Lgs. 104/2017 (che ha inserito nel Testo Unico Ambiente l'articolo 27-bis) avrebbe dovuto riunire in un unico procedimento – da realizzarsi in conferenza dei servizi – tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA regionale. Nonostante tale lodevole intento, interpretazioni troppo restrittive del richiamato articolo 27-bis hanno impedito che lo stesso potesse dispiegare pienamente i suoi effetti.

Anche l'istituzione di una specifica Commissione Tecnica PNIEC, chiamata a svolgere le procedure di VIA relative ai progetti connessi al Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, rischia di avere un'efficacia limitata, in quanto non considera adeguatamente il contributo che altri Piani nazionali o locali possono fornire alla lotta ai cambiamenti climatici e alla resilienza del sistema Paese.

Per queste ragioni, si illustrano di seguito alcune ipotesi di modifica che consentirebbero di superare alcune delle criticità residue e di velocizzare la realizzazione di infrastrutture unanimemente considerate improcrastinabili.



Ampliamento delle competenze della commissione PNIEC

Come noto, il sistema idrico italiano è caratterizzato da un forte *gap* infrastrutturale. La mancata realizzazione degli interventi essenziali ha impatti rilevantissimi sulle comunità, chiamate a fare i conti con problemi che, a causa dei cambiamenti climatici, diventano ogni anno più rilevanti.

Un esempio è dato dalla carenza idrica, che interessa aree sempre più vaste del nostro Paese. Un problema, considerato fino a pochi decenni fa esclusivo di alcuni territori desertici o in via di desertificazione, che oggi colpisce la quasi totalità dei soggetti coinvolti nella gestione dell'acqua in Italia, imponendo l'adozione di misure – anche importanti – per minimizzare impatti rilevanti sugli utenti (famiglie, agricoltori e imprese). È evidente, quindi, l'assoluta urgenza di interventi tesi a rafforzare e migliorare le infrastrutture idriche italiane, al fine di incrementarne la resilienza di fronte ai cambiamenti climatici e alla crescente siccità.

Per far fronte dell'esigenza di completare rapidamente il parco delle infrastrutture idriche nazionali, con la legge di bilancio 2018, è stato istituito il Piano nazionale di interventi nel settore idrico che, sotto l'egida del Ministero delle Infrastrutture, e con l'essenziale contributo dell'Autorità di regolazione settoriale, l'ARERA, ha individuato le principali opere da finanziare al fine di consentirne un rapido avvio.

Contestualmente l'ARERA, proprio al fine di assicurare la veloce realizzazione di reti e impianti urgenti, ha introdotto, nell'ambito della regolazione tariffaria, i "Piani delle Opere Strategiche". Si tratta di Piani nei quali i gestori del SII sono chiamati ad individuare opere, essenziali per garantire all'utenza servizi di qualità adeguata, che per la loro complessità richiedono strutturalmente tempistiche pluriennali.

In virtù di ciò, quindi, appare fondamentale includere, tra i progetti da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale da parte della Commissione Tecnica PNIEC, anche quelli relativi al Piano Nazionale di Interventi nel settore idrico – anche solo limitatamente alla "sezione acquedotti", qualora non si intendesse estendere eccessivamente le competenze della Commissione – ovvero quantomeno quelli inseriti nei Piani delle Opere Strategiche previsti dalla regolazione ARERA. Questo consentirebbe di realizzare, in tempi relativamente brevi, infrastrutture fondamentali.



Proposte normative (alternative)

- *All'articolo 50, comma 1, lettera d), numero 1), dopo le parole: "decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis," sono aggiunte le seguenti: "nonché per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale dei progetti relativi agli interventi inseriti nel Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,".*
- *All'articolo 50, comma 1, lettera d), numero 1), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Alla commissione di cui al periodo precedente vengono sottoposte anche le procedure di valutazione di impatto ambientale dei progetti relativi agli interventi ricompresi nella sezione acquedotti del Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,".*
- *All'articolo 50, comma 1, lettera d), numero 1), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Alla commissione di cui al periodo precedente vengono sottoposte anche le procedure di valutazione di impatto ambientale dei progetti inseriti nei Piani delle opere strategiche di cui alla deliberazione n. 580/2019/R/idr, e s.m.i., dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente,".*

Riduzione termini in materia di PAUR

Come accennato *supra*, il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale rappresenta uno strumento estremamente utile, in quanto consente di ricondurre ad un procedimento amministrativo unitario il rilascio di numerose autorizzazioni. La principale criticità di tale strumento risiede nella durata, spesso eccessiva, del procedimento, soprattutto a causa della complessità della conferenza dei servizi prevista dal comma 7 dell'articolo 27-bis del TUA. Non a caso, il provvedimento in conversione ha ridotto sensibilmente alcuni termini, relativi principalmente alla fase introduttiva del procedimento, ma non ha toccato quelli relativi alla conclusione della conferenza dei servizi, che invece rappresenta la fase maggiormente onerosa in termini di durata.

Per questi motivi, è necessario incidere proprio sulla durata della conferenza, riducendo sensibilmente il termine per la conclusione della stessa. Inoltre, con riferimento alla durata della consultazione pubblica sui progetti sottoposti a PAUR, già oggetto di riduzione ad opera del DL in conversione, appare opportuno un ulteriore intervento, al fine di ricondurre il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 27-bis richiamato alle previsioni eurounitarie in materia (in particolare alla direttiva 2011/92/UE).



Proposta emendativa

All'articolo 50, comma 1, lettera o), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2) le parole: "quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";

b) dopo il numero 2) è inserito il seguente:

"2-bis) al comma 7 le parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni"."

Semplificazione in materia di digitalizzazione

Il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD, D.Lgs. 82/2005), come modificato dal D.Lgs. 217/2017, impone alle PA, ai gestori di servizi pubblici e alle società a controllo pubblico, di accettare pagamenti per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 5 del medesimo Codice, ovvero pagoPA.

La motivazione originaria che aveva spinto il legislatore a prevedere un simile strumento è certamente condivisibile: attraverso pagoPA si mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche, spesso non adeguatamente strutturate per interfacciarsi con i prestatori di servizi di pagamento, una piattaforma unica, gestita da un soggetto pubblico, per accettare pagamenti in formato elettronico. Ciò comporta un sensibile miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle PA, ancora oggi troppo legate a strumenti di pagamento fisici (bollettini postali o F24).

Appare invece meno condivisibile l'estensione dell'obbligo di accettare pagamenti attraverso la piattaforma in parola ai gestori di servizi pubblici. Già da tempo, infatti, le società gerenti servizi di interesse economico generale, siano esse private o sottoposte a controllo pubblico, hanno realizzato importanti investimenti per l'implementazione di sistemi di pagamento digitale avanzati e multicanale, assolutamente *compliant* con le previsioni eurounitarie in materia di pagamenti elettronici.

In tali contesti, la messa a disposizione degli utenti di pagoPA non solo non andrebbe ad aggiungere valore all'offerta delle imprese interessate, ma comporterebbe un incremento della complessità operativa a carico dei soggetti coinvolti. Inoltre, andrebbero ad ingenerarsi importanti costi operativi e di investimento che si riverbererebbero sull'utenza. Ciò in un periodo storico in cui lo Stato, in tutte le sue articolazioni, cerca in ogni modo di minimizzare gli oneri, fiscali e di altro tipo, a carico dei cittadini e delle imprese. Per questi motivi, si ritiene necessario intervenire sul richiamato articolo 5 del CAD, al fine di rendere facoltativo il ricorso alla piattaforma pagoPA per i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico che già mettono a disposizione dei propri utenti sistemi di pagamento elettronico conformi alla disciplina europea.



Sempre in relazione all'obbligo di messa a disposizione di pagoPA, si sottolinea l'esigenza di prorogare ulteriormente il termine di adesione alla piattaforma in parola, attualmente fissato al 28 febbraio 2021, al fine di allinearla alle ulteriori disposizioni emergenziali contenute nel decreto legge in conversione (ovvero il 31 luglio 2021). Il termine attualmente previsto, infatti, rischia di essere insufficiente a consentire il tempestivo adeguamento da parte di tutti i soggetti obbligati, sovraccaricando, in un periodo critico come quello attuale, strutture organizzative la cui operatività è già messa a dura prova.

Infine, con riferimento alle ulteriori novità in materia di digitalizzazione contenute nel DL in oggetto, si ritiene utile segnalare che l'articolo 35 sembrerebbe contenere un refuso. Il richiamo, in due passaggi, alle "amministrazioni" di cui all'articolo 2, comma 2, lett. c) del CAD sembra frutto di un errore materiale, in quanto tali soggetti non sono né possono essere in alcun modo assimilati ad amministrazioni pubbliche, essendo essi "società a controllo pubblico", ovvero soggetti di diritto privato. Inoltre, anche il contesto nel quale si inseriscono le norme di cui al richiamato articolo 35, relativo al potenziamento delle infrastrutture digitali delle PA, rafforza la convinzione di un errore materiale nel richiamo all'articolo 2, comma 2, lett. c) del CAD.

Proposta normativa

- *All'articolo 24, comma 1, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:*
“a-bis. All'articolo 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. L'accettazione di pagamenti per il tramite della piattaforma di cui al comma 2 è facoltativa per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), che già accettino pagamenti attraverso sistemi di pagamento elettronici conformi alla direttiva 2015/2366/UE.»”
- *All'articolo 24, comma 2, lettera a), le parole: “28 febbraio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2021”.*

Proposta di correzione formale

All'articolo 35, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: “lettere a) e c)” sono sostituite dalle seguenti: “lettera a)”;
b) alla lettera b), capoverso “1-ter”, le parole “lettera a) e c)” sono sostituite dalle seguenti: “lettera a)”.